

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 566/A III^a Legislatura

" ORDINAMENTO E FUNZIONI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI
IN PUGLIA "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 18/3/1985.

REGIONE PUGLIA


N 2/ Proposta di legge - Accordo alla Cultura / Biblioteca
RELAZIONE al D.D.L. "Ordinamento e funzioni dei
Sistemi bibliotecari in Puglia" -

Proposte di legge. Accordo alla Cultura / Biblioteca

La legge regionale n° 22/79 in materia di bi
blioteche ha il merito di stimolare la diffusione
della biblioteca pubblica che, con intenti innova
tivi, si è voluta aperta ai problemi del territo
rio e attenta ai bisogni dell'utenza anche poten
ziale.

Dopo un primo periodo di promozione attraverso
cui si sono sensibilizzati gli Enti locali alle pro
blematiche legate al settore delle biblioteche, e
che ha determinato incrementi considerevoli nella
istituzione e nello sviluppo delle stesse, si rende
indispensabile approfondire il discorso che non può
interessare solo ed esclusivamente gli aspetti di
consolidamento ed incremento quantitativo delle bi
blioteche, ma deve anche recuperare qualitativamen
te la funzionalità del servizio.

Al termine, infatti, di questa prima fase che
potremmo definire promozionale - sperimentale, si



REGIONE PUGLIA

- 2 -

riscontra il proliferare, sia pure in modo disorganico, di iniziative e attività che però appaiono rimarchevoli più dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Occorre pertanto superare una serie di difficoltà che spesso vanno oltre la buona volontà degli Enti gestori e intervenire con determinazione sui mali di cui soffrono ancora molte biblioteche, specie di piccole e medie dimensioni, che rischiano di vanificare tutto il lavoro fin qui svolto. Le biblioteche degli Enti locali (piccole e medie) il più delle volte dispongono di locali insufficienti e certamente non funzionali, il patrimonio librario è carente, l'incremento annuo degli acquisti assai scarso, per non parlare delle attività culturali troppe volte completamente al di fuori dello stesso spirito della legge regionale 22/79. Permane quindi persistente lo scarto fra la posizione funzionale, propria dei vari livelli di servizio bibliotecario in Puglia e l'attuale dimensione e consistenza delle singole biblioteche.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

La nuova domanda culturale di oggi non è più limitata ad una generica partecipazione alla gestione dell'istituzione, ma è una più critica ed esigente richiesta di servizi efficienti, quali una puntuale informazione bibliografica e documentaria, uno sviluppo con mezzi adeguati della pubblica lettura, una collaborazione più stretta con la scuola.

Il programma dell'Assessorato per il 1984 tende a porre le basi per l'organizzazione e lo sviluppo del servizio di pubblica lettura sul territorio pugliese riconoscendo il servizio regionale bibliotecario come strumento indispensabile di accesso all'informazione e alla cultura. In continuità con tale indirizzo programmatico l'obiettivo è di dotare progressivamente tutti i comuni della Puglia di tale servizio attraverso la costituzione di un sistema bibliotecario regionale (sistemi provinciali sub sistemi) funzionale al territorio e sempre più rispondente alle esigenze delle popolazioni.

L'Assessorato tenderà a potenziare maggiormente le biblioteche degli Enti locali che tendono ad aggregarsi tra loro per dar luogo al modulo organizz

REGIONE PUGLIA

- 4 -

zativo dei sistemi e sub sistemi, costituendo così strutture culturali permanenti, capaci di promuovere e sollecitare la crescita culturale delle popolazioni pugliesi, garantendo inoltre un razionale ed efficiente servizio bibliotecario periferizzato al massimo. Si pensa pertanto di riunire - secondo il dettato della legge regionale - le biblioteche minori e medie in aggregazioni di dimensione e di vigore sufficienti per poter offrire servizi almeno corrispondenti agli standards minimi, con l'impiego più razionale ed economico delle risorse finanziarie della Regione e soprattutto di personale professionalmente preparato (personale delle biblioteche provinciali).

Il sistema infatti deve essere inteso oltre che come una struttura, come un metodo di lavoro organizzato per potenziare l'azione delle singole biblioteche, per razionalizzare gli interventi culturali sul territorio e per soddisfare al massimo la domanda.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

La legge regionale n° 22/79 (artt. 5 e 6) prevede che le biblioteche degli Enti locali - nell'ambito della loro autonomia - "possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazioni programmate dalla Regione d'intesa con gli Enti locali" in sistemi bibliotecari non ponendo al riguardo un obbligo tassativo (compiti, criteri di aggregazione ecc.), ma comunque una sorta di vincolo ad un collegamento (in forma associativa e quindi non consortile) tra diverse entità bibliotecarie nell'intento di conseguire un più efficiente servizio di lettura e di informazione.

Il legislatore, pertanto, riconosce nel "sistema" (art. 6, 1° e 4° comma) uno strumento razionalizzatore del servizio bibliotecario che, riunendo le biblioteche minori in aggregazioni sufficientemente dimensionate (si pensa al territorio provinciale o al raggruppamento di più distretti), sia in grado di garantire servizi tali da assicurare le stesse possibilità culturali e lo stesso livello quantitativo e qualitativo di informazione a tutti i cittadini del territorio.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

In questa direzione è opportuno conoscere i criteri possibili sulla base dei comprensori socio-economici ed amministrativi esistenti o in via di costituzione, onde salvaguardare le affinità culturali, sociali ed economiche delle diverse aree regionali.

ART. 1

SISTEMI BIBLIOTECARI

La Regione definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l'istituzione in concorso con gli Enti locali territoriali.

I Comuni, per la formazione dei sistemi bibliotecari, possono unirsi in Consorzi o associarsi, tenendo conto della suddivisione del territorio regionale negli ambiti funzionali di intervento individuati con l.r. ³¹ ~~12/1~~ /80 ed eventuali loro aggregazioni.

Il Sistema Bibliotecario, mediante l'utilizzazione di una delle biblioteche aderenti che assume la funzione di "Centro del Sistema", realizza i servizi di pubblica lettura e di informazione bibliografiche, ne coordina l'attività, assicura alle biblioteche aderenti il buon andamento dei servizi nell'ambito della loro autonomia organizzativa e funzionale.

La gestione del sistema è affidata ad un'apposita Commissione composta da un rappresentante degli Enti le cui biblioteche sono inserite nel sistema.

ART. 2 FUNZIONI DEL "CENTRO DEL SISTEMA"

Il "Centro del Sistema" esercita le funzioni di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali.

In particolare, il Centro del Sistema:

- a) predispone, tenuto conto dei programmi formulati dai Comuni associati o consorziati, e nel quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i piani bibliotecari territoriali e concorre alla definizione degli interventi diretti della Regione;
- b) organizza l'informazione bibliografica sul territorio, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;
- c) formula proposte alla Regione per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
- d) coordina i servizi per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa,

- e) stipula le convenzioni di propria competenza, promuovendo e coordinando altresì i rapporti di convenzione a livello locale.
- Cura la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi coordinati o integrati nonché l'interscambio delle informazioni su scala extra-sistemica;
- f) organizza, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie, nonché alla relativa utenza; provvede altresì, alla fornitura e alla produzione di materiale per l'utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con istituti e centri specializzati;
- g) promuove e coordina le iniziative e i programmi diretti all'integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle

- (Espr. procedenti dal Centro di Ricerca)

Per l'attuazione dei compiti di cui sopra il Centro del Sistema può istituire apposite centri di documentazione e servizio di coordinamento territoriale.

Per i maggiori oneri in attrezzature e strumentazione, derivante al "Centro del Sistema" in conseguenza all'espletamento delle funzioni ad esso attribuito a norma del presente articolo, si provvede in sede di riparto del fondo finanziario regionale.

ART. 2 COSTITUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

La costituzione dei sistemi bibliotecari avviene mediante convenzione istitutiva tra i Comuni territorialmente competenti.

Il Provvedimento istitutivo del Sistema Bibliotecario prevede:

- a) l'ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca, a ciò deputata;
- b) la costituzione, la composizione, le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- c) le funzioni e compiti specifici assegnati al Sistema;
- d) i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che s'intendono attivare e le relative strumentazioni operative;
- e) il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le modalità di finanziamento;

L'istituzione dei sistemi bibliotecari è approvata dalla Giunta Regionale, su istanza degli Enti promotori.

ART. 10 FUNZIONI DELLA REGIONE

La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento e nel quadro delle finalità di cui all'art. 1, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e, in concorso con gli Enti locali territoriali, di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

In particolare la Regione:

- a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche degli ~~enti locali~~ Enti locali o di interesse locale;
- b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l'istituzione;
- c) determina le linee programmatiche per gli interventi annuali e poliennali ed individua le risorse da destinare al fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria;
- d) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, ed assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo

- (Area Ricerca e Sviluppo)

- cerne il collegamento con i servizi bibliotecar
ari extra regionali;
- e) cura, mediante attività ed interventi di carattere
anche continuativo, la ricerca e il
giornamento professionale degli operatori del
settore;
- f) indirizza e promuove la rilevazione, la conserva
zione, il restauro e la valorizzazione del
patrimonio bibliografico e storico-documentario
con particolare riferimento al materiale antico,
raro e di pregio, mediante appositi interven
ti anche di carattere straordinario;
- g) esercita, in materia di tutela, le funzioni
delegate a norma dell'art. 9 del D.P.R. 14
gennaio 1972 n° 3;
- h) fissa i criteri per la riproduzione e la registr
azione di manoscritti e documenti a stampa
visivi e audiovisivi;
- i) stipula le convenzioni di propria competenza
e fissa i criteri generali per i rapporti di
convenzione ai livelli subregionali;
- l) coordina, attraverso iniziative e interventi
specifici, la rilevazione, su scala regionale,
dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie
e storico-documentarie, ai servizi e alle attivi

ART. 5 FUNZIONI DEI COMUNI

Con riferimento ai principi e alle finalità di cui all'art. 1, compete ai Comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari sul territorio, nonchè alla costituzione dei sistemi bibliotecari.

In particolare, i Comuni:

- a) provvedono all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche adottandone i relativi regolamenti e nominando ne gli organi di gestione; tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;
- b) provvedono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari;
- c) formulano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari, i programmi sia annuali che poliennali, concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari, predisponendo altresì i piani di spesa e le richieste di finanziamento relative;

- d) programmano e curano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari le manifestazioni culturali e di divulgative e le attività di promozione educativa specificamente attinenti alle istituzioni bibliotecarie e storico-documentarie e collaborano con i relativi patrimoni favorendo il collegamento con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico;
- e) predispongono programmi culturali e naturali, per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte bibliografiche, storiche e documentarie, formulando le relative proposte per gli interventi diretti della Regione;
- f) stipulano le convenzioni di propria competenza;
- g) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie e storico-documentarie nonché alla relativa utenza;
- h) intraprendono, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1.

- (Guglielmo Ferrero)

Quando sia costituito il sistema biblio-
tecarario intercomunale, le funzioni di cui so-
pra sono attribuite, per la massima parte,
fine espressamente indicate nella convenzi-
one, agli organi di gestione del sistema.

ART. 6 ~~(intermediaria)~~

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nell'ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

- a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e di interesse locale;
- b) l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari;
- c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e audiovisivo;
- d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;
- e) il miglioramento delle sedi degli Istituti;
- f) le pubblicazioni tecnico-scientifiche;
- g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del sistema.

Alle domande di contributo debbono essere allegati, unitamente alla necessaria documentazione tecnica, programmi di intervento per il funzionamento della biblioteca, per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio librario e documentario. per le attività da svolgersi

nell'ambito del servizio bibliotecario, anche mediante l'adesione ad un sistema bibliotecario.

Le domande di cui al comma precedente devono essere altre e corredate dal rendiconto finanziario relativo ai contributi finanziari impiegati nell'anno precedente, nonché dalle relazioni sulle attività svolte e sui programmi predisposte dalla Commissione di gestione previste dagli artt.

In caso di mancata rendicontazione da parte dell'Ente locale, la Giunta Regionale dispone - con decreto del Presidente - il recupero coatto delle somme erogate.

Per favorire l'edilizia bibliotecaria e l'acquisizione degli immobili vincolati dalla legge n° 1089 del 1939, la G.R., sentita la Commissione consiliare competente, concede contributi "una tantum" agli Enti locali nella misura del 75% dell'intero importo richiesto.

La concessione del contributo avviene:

- a) nella misura del 50% previa presentazione del relativo preliminare o contratto di compravendita o in presenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato nonché dei necessari affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;
- b) nella misura del restante 25%, previo accertamento dell'effettiva acquisizione a demanio dell'Ente locale.

Parte delle somme potrà essere destinata all'acquisto di materiale librario e sarà utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi bibliotecari la produzione più qualificata dell'editoria pugliese sulla base delle libere scelte delle biblioteche stesse.

Al fine del conseguimento degli obiettivi del precedente comma e fino alla concessione del contributo relativo all'esercizio finanziario 1985, in difetto delle previste finalità, la Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare in via sostitutiva l'intervento diretto all'acquisto di pubblicazioni di rilevante interesse regionale.

La norma di cui al precedente comma si applica a tutti i

ART. 4

E' istituito l'Ufficio regionale per i beni librari alle dipendenze dell'Assessorato alla Cultura.

Esso provvede alla realizzazione di un ufficio per l'unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese, per la formazione di una microbiblioteca regionale da eseguirsi secondo le norme statali vigenti e da Istituti specializzati, e con le competenze di cui all'art. 9 lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.P.R. 14.1.1972, n° 3.

Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro preventivo e curativo del materiale pergamenaceo e cartaceo, nonchè del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato ai fini della conservazione nonchè della proficua utilizzazione da parte degli utenti.

~~Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro preventivo e curativo del materiale pergamenaceo e cartaceo, nonchè del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato ai fini della conservazione nonchè della proficua utilizzazione da parte degli utenti.~~

L'Ufficio per i beni librari ha altresì il compito di promuovere e curare, nell'ambito dell'organizzazione bibliografica regionale e del servizio nazionale di pubblica lettura, la ricerca e la

sperimentazione nei processi di deterioramento,

con nuove tecniche di prevenzione, conservazio

ne e restauro di beni librari;

accerta le condizioni ottimali dei locali e delle

strutture espositive; fornisce la consulenza e l'as-

sistenza tecnica necessaria; presta collaborazione

ai sistemi bibliotecari per la realizzazione dei ser-

vizi di automazione che favoriscano la conoscenza,

l'utilizza del patrimonio librario e documentario

esistente sul territorio regionale e l'accesso al

le informazioni bibliografiche nazionali.

L'ART. 9 della l. n. 17-4-79, n. 22 è soffocato

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 3^a Commissione Consiliare permanente il 20.3.85